

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEI CREDITI DELLA ASL 6 DI SANLURI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 538 DEL 30/07/2013

Articolo 1

Il presente atto costituisce formale integrazione al vigente regolamento aziendale disciplinante le modalità di recupero dei crediti di pertinenza della Asl 6 di Sanluri approvato con deliberazione n. 538 del 30/07/2013 ed è volto ad integrarlo con particolare riguardo al versamento anticipato da parte degli Operatori del Settore Alimentare delle tariffe di cui al D.lgs 194/2008 e s.m.i. dovute in ragione dei controlli ufficiali espletati da parte dei Dirigenti Veterinari della medesima Azienda.

Articolo 2

Per i controlli ufficiali effettuati presso gli operatori interessati dai controlli sono riscosse da parte della Asl 6 di Sanluri le tariffe di cui all'allegato A del D.lgs 194/2008 e s.m.i., mediante il versamento anticipato della tariffa per la copertura dei costi relativi ai controlli ufficiali.

I versamenti dovranno essere inderogabilmente effettuati da parte dei suddetti operatori prima del controllo ufficiale reso dai Dirigenti Veterinari.

In assenza di tale anticipato versamento, i controlli ufficiali non verranno in alcun modo effettuati presso gli stabilimenti degli operatori inadempienti a tale obbligo normativo (art. 10, comma 3, D.lgs 194/2008 e art. 2 comma 1 del D.M. Ministero della Salute del 24/01/2011).

Costituisce illecito disciplinare la condotta del Dirigente Veterinario il quale svolga, in assenza del versamento della dovuta tariffa, il controllo ufficiale richiesto dall'operatore inadempiente.

L'Azienda si riserva altresì di segnalare alla competente Autorità Giudiziaria le condotte serbate dagli Operatori del Settore tendenti a simulare situazioni non veritiere o comunque tendenti ad eludere l'applicazione delle tariffe in questione.

Articolo 3

La Asl 6 di Sanluri adotta lo strumento del conto a scalare per effetto del quale l'operatore del settore dovrà anticipatamente versare un importo sulla base della

previsione della tariffazione, che l'operatore steso concorderà, scalando quindi gli importi dovuti di volta in volta in rapporto alla attività di controllo concretamente effettuata sui proprio stabilimenti/locali di produzione/macellazione ecc.

E' fatta salva la facoltà dell'operatore di richiedere al Servizio competente nel caso in cui i dati a consuntivo divergano da quelli preventivamente stimati, richiedere il conguaglio sia in attivo che in passivo della tariffa versata.

Nel caso in cui si verifichi insufficienza o esaurimento degli importi già versati gli Operatori del Settore provvederanno al reintegro del conto in via anticipata.

Nel caso in cui l'Operatore del Settore cessi lo svolgimento delle attività per le quali è prevista l'applicazione delle tariffe ex D.lgs 194/2008 la Asl 6 di Sanluri provvederà alla rifusione delle somme residue risultanti sul conto.

Articolo 4

Sono a carico dei competenti Servizi Veterinari/Sanitari Aziendali le attività di verifica circa l'individuazione degli operatori assoggettati alle tariffe ex D.lgs 194/2008 - D.M. Ministero della Salute del 24/01/2011.

Articolo 5

L'Azienda in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. Ministero della Salute del 24/01/2011 procederà alla contabilizzazione trimestrale delle tariffe riscosse in apposito capitolo d'entrata del proprio bilancio.

Articolo 6

Il presente regolamento integrativo del vigente regolamento per il recupero dei crediti, costituito da n. 07 articoli e n. 3 fogli, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio aziendale on line.